

Progr. n. 514

Oggetto n. 4868: Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003.
(Proposta della Giunta regionale in data 22 settembre 2003, n. 1829)

Prot. n. 12829

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1829 del 22 settembre 2003, recante in oggetto "Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, c. 3, della L.R. 2/2003. Stralcio piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 27 L.R. n. 2/2003";

Preso atto:

- delle correzioni materiali apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 11533 in data 8 ottobre 2003,
- ed, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato in particolare l'art. 20 della citata legge che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

Visto il D.M. in data 18 aprile 2003 "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003" (G.U. 171 del 25.07.2003) con il quale è stata operata la ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 prevedendo inoltre:

- che gli stanziamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 della L. 289/2002, affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

- che l'assegnazione delle risorse indistinte destinate alle singole Regioni, è uguale in termini percentuali a quella dell'anno 2002;
- che il totale del finanziamento alle Regioni è comprensivo della quota da destinare ai sensi dell'art. 46, comma 2 della legge 289/2002 alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'articolo 29 della Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Dato atto che con riferimento al sopracitato Decreto è stata effettuata l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna delle seguenti quote del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003:

Risorse indistinte	Euro 49.389.023,22
Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità	Euro 11.356.617,97
Totale	Euro 60.745.641,19

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1828/2003 di presa d'atto dell'assegnazione afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, con la quale risultano apportate al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa per un ammontare complessivo pari ad Euro 60.745.641,19;

Rilevato che la suddetta somma risulta così suddivisa fra i seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, afferenti alle sottoindicate unità previsionali di base:

U.P.B. 1.5.2.2.20101 - Fondo socio-assistenziale - Risorse statali

- Cap. 57103 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti della Regione a norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003 n. 2; L. 8 novembre 2000, n. 328 - Mezzi statali"
Euro 641.980,78
- Cap. 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 3.444.405,47

- Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 34.592.613,89
- Cap. 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno alla attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 - Mezzi statali"
Euro 3.491.951,27
- Cap. 57111 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata agli enti locali per il sostegno delle politiche in favore della natalità (art. 46, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 800.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse statali

- Cap. 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 80.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20180 - Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili - Risorse statali

- Cap. 61112 "Contributi per L'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili. (art. 9, commi 1, 2 e 3, L.R. 21 agosto 1997, n. 29; L. 5 febbraio 1992, n. 104; art. 1, lett. c), L. 21 maggio 1998, n. 162 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 900.000,00
- Cap. 61114 "Contributi per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche, informatiche, ausili e arredi personalizzati per favorire la permanenza nel proprio domicilio di cittadini disabili con gravi limitazioni dell'autonomia. (L.R. 21 agosto 1997, n. 29 art. 10; L. 5 febbraio 1992 n. 104; L. 21 maggio 1998 n. 162 art. 1 lett. c) e L. 8 novembre 2000, n. 328/2000) - Mezzi statali"
Euro 300.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20281 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse statali

- Cap. 68317 "Contributi ai Comuni per le attività di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2 lett. a) e b), 3 e 4 L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45 comma 2, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286; D.P.C.M 28 settembre 1998 e D.P.C.M 6 agosto 1999 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 781.540,94

U.P.B. 1.5.2.3.21001 Potenziamento delle strutture socio-assistenziali - Risorse statali

- Cap. 57201 "Fondo sociale regionale. Contributi per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 5.254.989,91

UPB 1.5.2.3. 21010 - Fondo nazionale per le politiche sociali - Sostegno per l'acquisto prima casa - Risorse statali

- Cap. 57203 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata agli enti locali per il sostegno delle famiglie per l'acquisto della prima casa (art. 46, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 4.678.309,00

U.P.B. 1.6.1.2.22101 Servizi educativi per l'infanzia - Risorse statali

- Cap. 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (L. 28 agosto 1997, n. 285 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 781.540,93
- Cap. 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata alle Amministrazioni Provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Euro 4.998.309,00

Vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato in particolare l'art. 47 della predetta legge, che indica le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo Sociale Regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, di un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del medesimo art. 47;

Richiamate altresì:

- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

Atteso che nell'ambito del Fondo Sociale Regionale la quota di risorse regionali per spese di gestione di cui all'art. 47 della L.R. n. 2/2003, per l'esercizio 2003, a seguito anche delle variazioni apportate con deliberazione della Giunta regionale n. 1827/2003, in attuazione dell'art. 31, comma 4, lett. b) della L.R. 40/2001, è articolata nei seguenti capitoli di spesa il cui stanziamento complessivo ammonta a Euro 10.515.620,41:

U.P.B. 1.5.2.2.20100 Fondo socio-assistenziale

- Capitolo 57100 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti della Regione a norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n. 2" Euro 522.500,00;
- Capitolo 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)" Euro 98.126,81;
- Capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)" Euro 8.850.144,87;
- Capitolo 57150 " Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il

sostegno alla attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "
Euro 1.044.848,73;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 497/2003 concernente le linee guida per l'attivazione del programma 2003 relativo alle attività a favore degli immigrati stranieri previste dal D.Lgs. n. 286/98;

Atteso inoltre che, risultano presenti in Bilancio ulteriori risorse regionali da destinare al programma, pari a Euro 335.696,98, allocate al Capitolo 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20110 - Interventi a sostegno delle famiglie;

Ritenuto di dover provvedere, in attesa degli adempimenti di cui all'articolo 27 della L.R. 2/2003, alla predisposizione del Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse per l'anno 2003 con valore di stralcio del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, così come indicato nell'allegato parte integrante del presente atto e di sottoporre i contenuti all'approvazione del Consiglio regionale, relativamente ai sopra richiamati capitoli di spesa 57115, 57120 e, per la quota di Euro 215.848,73 al capitolo 57150, del Fondo socio-assistenziale regionale ricompresi nell'U.P.B. 1.5.2.2.20100, e, nell'ambito dell'U.P.B. 1.5.2.2.2011 al capitolo 57233, nonché ai capitoli di spesa 57105, 57107, 57109, 57111 precedentemente indicati, ricompresi nella U.P.B. 1.5.2.2.20101, ai sopraccitati capitoli 57237 per la quota di Euro (U.P.B. 1.5.2.2.20111), 58432 (U.P.B. 1.6.1.2.22101) e 57203 (U.P.B. 1.5.2.3.21010), derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2003, dando atto che:

- per i restanti capitoli di spesa derivanti dal Fondo Nazionale si provvederà con appositi specifici atti;
- oltre alle risorse allocate ai capitoli di spesa sopra richiamati, si procede anche alla programmazione di somme riferite al cap. 58350, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20300 per Euro 52.000,00, al cap. 68275 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20260 per euro 80.000,00 e al sopraccitato capitolo 57237 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20111 per euro 103.510,82 derivanti dal Fondo Nazionale per l'anno 2002 e non impegnati nello stesso esercizio;

Dato infine atto che la quota del Fondo Nazionale per le politiche sociali vincolata ai sensi dell'art. 46 comma 2 della Legge 289/2002, pari a 11.356.617,97 sarà destinata:

- quanto a Euro 10.556.618,00 dalla Regione alle iniziative di cui al punto F) dell'allegato programma;
- quanto euro 799.999,97 dai Comuni, nell'ambito della quota indistinta per la

realizzazione dei Piani di zona di cui al punto B) dell'allegato programma, all'obiettivo di priorità sociale "valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, delle capacità genitoriali e della natalità".

Richiamate:

- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli;
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il "Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003. Stralcio Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27 L.R. 2/2003 - Anno 2003", allegato parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che al suddetto Programma è destinata quota parte delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2003, per un importo di Euro 52.085.588,63, allocate così come indicato al punto 3) che segue, e che la programmazione delle ulteriori risorse, pari a Euro 8.660.052,56, derivanti dal suddetto Fondo nazionale, è rinviata ad appositi specifici atti;
- 3) di dare atto, altresì, che la somma complessivamente programmata per l'anno 2003 ammonta a Euro 62.649.916,84, così come risulta

dall'allegato parte integrante del presente atto, trova allocazione ai capitoli di seguito citati del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 e deriva:

- per un totale di Euro 10.328.817,39 da risorse regionali (capp. 57115-57120-57150 - UPB 1.5.2.2.20100 e 57233 - 1.5.2.2.20110) di cui Euro 829.000,00 già programmate (cap 57150) con deliberazione del Consiglio regionale n. 497/2003;
 - per un totale di Euro 52.085.588,63 da risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2003 (capp. n. 57105, 57107, 57109, 57111 - UPB 1.5.2.2.20101, cap. 58432 - UPB 1.6.1.2.22101, cap. 57237 - U.P.B. 1.5.2.2.20111 e 57203 - U.P.B. 1.5.2.3.21010);
 - per un totale di Euro 235.510,82, di cui Euro 52.000,00 - cap. 58350 (U.P.B. 1.5.2.2.20300), euro 80.000,00 - cap.68275 (U.P.B. 1.5.2.2.20260) e 103.510,82 - cap. 57237 (U.P.B. 1.5.2.2.20111), derivanti da quote del Fondo nazionale per l'anno 2002 non impegnate nell'esercizio medesimo;
- 4) di stabilire che il percorso amministrativo procedurale che verrà attivato per dare attuazione operativa alle finalità indicate nel programma risulta dettagliatamente riportato e descritto nell'allegato al presente provvedimento e che la somma indicata al punto 3) che precede è così destinata:
- a) quanto a Euro 43.442.758,76 al finanziamento dei Comuni della Regione Emilia-Romagna e delle forme associative di cui all'art 16 della L.R. 2/2003 per l'attuazione dei piani di zona di cui:
 - euro 29.355.758,76, come quota indistinta, in base ai criteri e obiettivi indicati al punto B) del Programma;
 - euro 14.087.000,00 come quote finalizzate in base ai criteri e obiettivi indicati al punto C) del Programma;
 - b) quanto a Euro 3.674.532,28 al finanziamento delle Province, di cui
 - euro 1.291.142,25 in base ai criteri e obiettivi previsti al punto D) del Programma quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona;
 - euro 2.383.390,03 come quote finalizzate in base ai criteri indicati al punto E) del Programma per l'attuazione dei Piani Provinciali di cui all'art. 27, comma 3 della L.R. 2/2003;
 - c) quanto a Euro 4.536.800,00 al finanziamento:
 - dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative, ai sensi del comma 2) lett. a) art. 47 della L.R.

- 2/2003, di cui al punto A) del citato Programma, per l'ammontare di Euro 3.707.800,00;
- delle iniziative già programmate con deliberazione del Consiglio regionale n. 497/2003 per l'ammontare di Euro 829.000,00 con riferimento al Capitolo 57150 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2003;
- d) quanto a Euro 10.995.825,80 al finanziamento delle iniziative a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità, ai sensi dell'art. 46 comma 2 della Legge 289/2002, delineate al punto F) del presente Programma;
- 5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N. 2/2003. STRALCIO PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 L.R. N. 2/2003 – ANNO 2003

PREMESSA

La principale novità intervenuta dall'approvazione del precedente Programma regionale di riparto del Fondo ad oggi è sicuramente l'approvazione della legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Si è quindi definito, anche a livello regionale, il quadro normativo del processo di riforma avviato con la legge n. 328 del 2000; restano ora da definire l'insieme degli atti attuativi della L.R. n. 2 del 2003, ma le coordinate di sistema sono ormai tracciate.

Il processo di riforma si trova oggi in una fase in cui è già stata avviata, con il riparto dell'anno 2001, la sperimentazione della pianificazione a livello di zona, sperimentazione che – per l'impostazione e le caratteristiche che l'hanno connotata – ha permesso di assumere e valutare diversi aspetti ed elementi importanti per la messa a regime del sistema ora delineato dalla legge regionale di riforma.

La consapevolezza dell'importanza, della complessità e della corresponsabilità istituzionale che l'attuazione della legge regionale comporta, ha portato alla istituzione della Cabina di Regia tra Assessorato regionale e Associazioni rappresentative delle Autonomie Locali; la Cabina di Regia per l'attuazione della L.R. n. 2 del 2003 è la sede stabile di confronto e concertazione istituzionale per la definizione delle priorità e delle linee di indirizzo su cui sviluppare l'elaborazione dei diversi strumenti attuativi che la legge regionale prevede.

In questo senso si ricorda il recente "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni regionali delle Autonomie Locali, Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, per lo sviluppo del sistema di welfare regionale" sottoscritto dalle parti il 26 luglio 2003.

INDICAZIONI GENERALI

Per rendere agevole e maggiormente comprensibile le scelte e le indicazioni di questo programma di riparto che – giova ricordarlo – sconta ancora la incompletezza del processo di riforma (ci si riferisce in particolare al

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003, sul quale si tornerà più avanti), si ripercorrono di seguito le tappe principali e le scadenze della fase di sperimentazione della pianificazione a livello di zona, dal suo avvio ad oggi.

- Con la delibera del Consiglio regionale n. 246 del 25/09/2001 "Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/1985 e L. 328/2000" si è previsto, come già accennato più sopra, che i Comuni predisponessero, con il concorso dei soggetti attivi a livello locale nella progettazione e realizzazione degli interventi, Piani di Zona di ambito distrettuale.
- Con la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 9923 del 5/10/2001 "Ripartizione Fondo regionale socio-assistenziale L.R. n. 2/85 e Fondo nazionale per le politiche sociali L. n. 328/2000 - anno 2001. Quantificazione, assegnazione, concessione e liquidazione finanziamenti ai Comuni in attuazione della delibera del Consiglio regionale n. 246/2001" si è previsto che la presentazione dei Piani di zona dovesse avvenire entro il 15 aprile 2002 e che la sottoscrizione dell'accordo di programma che approva il Piano non avvenisse in data successiva al 24 marzo 2002, termini poi prorogati rispettivamente al 15 giugno e al 24 maggio con determina n. 333 del 25/01/2002.
- Con la delibera della Giunta regionale n. 329 del 11/03/2002 "Approvazione Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2002/2003 in attuazione delibera del Consiglio regionale n. 246/2001" si è prevista la predisposizione dei Piani di Zona per il biennio 2002/2003, articolati in due Programmi attuativi annuali, dando quindi indicazione che i Piani di Zona da presentare entro il 15 giugno 2002 comprendessero anche il primo Programma attuativo (relativo all'anno 2002), mentre il secondo Programma attuativo (relativo all'anno 2003) si disponeva che venisse predisposto ed adottato nei termini previsti per l'approvazione dei bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2003.
- Con la delibera del Consiglio regionale n. 394 del 30/07/2002 "Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002 - L.R. 2/1985 e L. 328/2000" si sono confermati, aggiornati ed ulteriormente precisati gli obiettivi di priorità sociale già indicati nel Programma 2001 (delibera del Consiglio regionale n. 246/2001), da prevedere e realizzare nei Programmi attuativi 2003.
- Con la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 9308 del 18/09/2002 "Ripartizione Fondo regionale socio-assistenziale L.R. n. 2/85 e Fondo nazionale per le politiche sociali L. n. 328/2000 - anno 2002.

Quantificazione, assegnazione, concessione e liquidazione del 70% dei finanziamenti ai Comuni in attuazione della delibera del Consiglio regionale n. 394/2002” si è previsto che la presentazione dei Programmi attuativi 2003 (condizione per l'erogazione del restante 30% dei finanziamenti) dovesse avvenire entro il 15 marzo 2003 e che la sottoscrizione dell'integrazione all'Accordo di programma già approvato avvenisse in data non successiva al 28 febbraio 2003, termini poi prorogati con determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali nn. 978/2003 e 3140/2003 al 30 aprile e 15 maggio 2003.

Dal punto di vista metodologico giova infine ricordare anche l'istituzione del Tavolo tecnico Regione-Province in attuazione della delibera del Consiglio regionale n. 246/2001, con compiti di sostegno e monitoraggio al processo di pianificazione locale (determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali nn. 12396 del 16/11/2001 e 5377 del 7 maggio 2003).

Il percorso fatto finora è stato teso a dare identità alle Zone come ambiti naturali della pianificazione locale che, seppure coincidenti territorialmente con gli ambiti dei Distretti sanitari, hanno e devono avere sempre più una loro specificità che le distingue e caratterizza come “sociali”; si deve tendere infatti, anche per favorire la realizzazione degli obiettivi in materia di integrazione socio-sanitaria, a consolidare il ruolo e le responsabilità degli Enti Locali in un ambito zonale, assieme al consolidamento del ruolo e delle responsabilità dei Distretti sanitari.

In questo contesto si collocano le indicazioni regionali contenute in questo programma di incentivazione alla promozione di “Uffici di Piano”, come strumenti tecnici di supporto alla attività di pianificazione zonale.

In questo contesto è parimenti importante che il Comitato dei Sindaci del Distretto individui il Comune referente per ciascuna Zona, sia in quanto assegnatario delle risorse destinate ai programmi finalizzati, sia per il ruolo di impulso e coordinamento che la nuova legge regionale attribuisce loro.

La ricostruzione del percorso amministrativo fatto finora serve a dare conto di alcune scelte necessarie a permettere da un lato il riparto delle risorse (comprese quelle provenienti dal riparto del Fondo nazionale) del Fondo regionale 2003, dall'altro ad avviare il processo di pianificazione locale successivo alla sperimentazione con un orizzonte temporale adeguato e congruente alla situazione istituzionale.

La mancanza del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003 infatti, rende necessario che l'atto che approva il riparto 2003 assuma le caratteristiche di anticipazione e stralcio del Piano regionale, considerando il 2003 anno ponte, in cui si prosegue e conclude la fase sperimentale.

E' d'altra parte evidente la necessità - pur in assenza di un Piano completo ed articolato - di dare continuità e consolidare le attività ed iniziative avviate, mettendo in condizione tutti gli attori istituzionali e non, di prepararsi all'appuntamento del confronto per la definizione del Piano regionale triennale in tempi adeguati alla complessità ed importanza dei contenuti da definire.

C'è inoltre un altro elemento che conferma l'opportunità di considerare il 2003 anno ponte: le scadenze elettorali del 2004; il confronto ed il dibattito tra Assessorato regionale e Autonomie Locali ha posto in evidenza, infatti, la opportunità che la pianificazione triennale dei territori venga fatta dalle nuove Amministrazioni che usciranno dalle elezioni amministrative della prossima primavera.

Si è quindi scelto di richiedere agli Enti Locali - anche per il 2004 - la presentazione di un Programma attuativo che assuma come riferimento le indicazioni e le scelte strategiche già definite con i Piani di zona 2002-2003, attualizzate e rese coerenti con le indicazioni regionali che seguono le quali, a loro volta, assumono le scelte strategiche già individuate con il Programma di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 394/2002, attualizzate valorizzando alcune delle scelte innovative che caratterizzano la legge regionale di riforma, quali ad esempio le risorse destinate alle sperimentazioni di sportelli sociali (articolo 7) e quelle destinate ad incentivare unioni ed associazioni di IPAB in previsione della loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (articoli 22 e seguenti).

La proroga della sperimentazione per una ulteriore annualità consentirà di allineare i contenuti e l'orizzonte temporale dei prossimi Piani di zona triennali con le indicazioni e l'orizzonte temporale del Piano regionale complessivo, che verrà approvato nel corso del 2004, e che avrà valenza per il triennio 2005-2007.

Restano naturalmente invariati rispetto all'anno precedente i ruoli e le modalità di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati alla definizione dei contenuti; in particolare per quanto riguarda le Amministrazioni provinciali si conferma il ruolo svolto di promozione, supporto, informazione e coordinamento, unitamente alla definizione di specifici programmi provinciali, come previsto all'articolo 27, comma 3 della L.R. n. 2/2003, che dovranno essere raccordati ed integrati con i Piani di Zona; i termini e le modalità di presentazione degli Accordi di programma e dei Programmi attuativi verranno definiti, come per l'anno precedente, con l'atto di ripartizione ed assegnazione ai Comuni del fondo 2003.

Valutato infine che gli Accordi di programma che hanno approvato i Piani di Zona sperimentali coprono il biennio 2002-2003, si rende necessario che si provveda ad approvare e sottoscrivere un nuovo accordo di programma che proroga la sperimentazione dei Piani di zona anche per l'anno 2004, approvando contestualmente anche il relativo Programma attuativo.

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Il percorso avviato e finora percorso con i Piani di zona sperimentali ha permesso di raccogliere elementi per la costruzione di quella base conoscitiva dei servizi e degli interventi presenti in Emilia-Romagna (in termini qualitativi, di distribuzione territoriale e di costo), che costituiscono la premessa conoscitiva per affrontare il tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS).

Il tema dei LIVEAS va del resto affrontato tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (LEA), in particolare socio sanitari, per gli evidenti intrecci e relazioni che intercorrono tra le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, e quindi acquisendo adeguate informazioni sulla modalità di applicazione sul territorio e le eventuali difficoltà riscontrate.

A questo proposito si ricorda che, con un apposito provvedimento, la Giunta regionale, con deliberazione n. 295/2002, ha recepito il DPCM 29 novembre 2001 di definizione dei LEA ed ha rinviato ad un successivo momento l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di integrazione socio-sanitaria con le indicazioni dell'allegato 1C del DPCM citato, impegnando le AUSL ad applicare le disposizioni regionali vigenti fino alla definizione della prevista armonizzazione.

VERIFICA E VALUTAZIONE

L'articolo 51, comma 1 della L.R. n. 2/2003 prevede che, a partire dal primo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione annuale in cui sono contenute informazioni relative a:

- a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione del sistema integrato;
- b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
- c) modalità di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni dei fondi assegnati agli Enti locali ed altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.

La prima relazione prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 1 deve essere presentata nel corso del 2004, e si ritiene che ciò rappresenti l'occasione per fornire informazioni ed i dati richiesti non solo sull'annualità trascorsa ma su tutto il periodo di sperimentazione triennale dei Piani di zona (2002-2004).

GLI OBIETTIVI DI BENESSERE SOCIALE DA PERSEGUIRE ED I FATTORI DI RISCHIO SOCIALE DA CONTRASTARE – STRALCIO PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI – ARTICOLI 27, COMMA 2 LETTERA A) E 47, COMMA 3 DELLA L.R. 2/2003

Come già più volte ricordato l'esperienza di sperimentazione dei Piani di zona è partita con il Programma regionale di riparto del fondo 2001, che individuava linee di indirizzo in coerenza con gli obiettivi strategici del "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003" come anticipazione dei contenuti del Piano sociale regionale.

Per le considerazioni e le motivazioni espresse più sopra, che suggeriscono l'opportunità e necessità di considerare l'anno 2003 come anno ponte, che porterà alla piena attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2003, questo Programma annuale conferma gli obiettivi strategici già individuati dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 394/2002, aggiornati ed integrati con alcuni obiettivi in sintonia con le scelte innovative che la nuova legge regionale prevede.

Gli obiettivi già individuati con il Programma dello scorso anno, integrati con i nuovi obiettivi che avviano l'attuazione della L.R. n. 2/2003, come detto più sopra, costituiscono stralcio del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27, finalizzato all'attuazione di quanto previsto all'articolo 47, comma 3.

Gli obiettivi regionali di priorità sociale già individuati dalla delibera di Consiglio regionale n. 394/2002 sono i seguenti:

- valorizzare e sostenere le responsabilità familiari e le capacità genitoriali;
- rafforzare i diritti dei minori assicurandone l'esigibilità anche tramite l'attivazione di servizi e iniziative all'interno di una progettazione di più ampie politiche di territorio;
- potenziare gli interventi a contrasto della povertà;
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare le persone anziane e le disabilità gravi);
- prevenire e contrastare i fenomeni di dipendenza da sostanze;
- integrazione sociale della popolazione immigrata.

Va ricordato che per quanto riguarda le politiche di integrazione sociale della popolazione immigrata e gli interventi per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, la relativa programmazione delle risorse relative all'anno 2003 è già stata definita con le deliberazioni di Consiglio

regionale n. 497/2003 (immigrazione) e n. 156/2001 (infanzia e adolescenza). Naturalmente i progetti e gli interventi relativi a queste programmazioni andranno considerate e ricomprese nel quadro di pianificazione complessiva dei Piani di Zona.

Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale programmate con il presente atto ammonta a euro 61.820.916,84 così destinate:

- a) euro 3.707.800,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative (articolo 47, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003);
- b) euro 29.355.758,76 per la ripartizione ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona (quota indistinta - articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003);
- c) euro 14.087.000,00 per la ripartizione ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione di specifici Programmi finalizzati inseriti nei Piani di Zona (quota finalizzata - articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003);
- d) euro 1.291.142,25 per la ripartizione alle Province quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (quota indistinta - articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003);
- e) euro 2.383.390,03 per la ripartizione alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici Programmi provinciali (quota finalizzata - articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003);
- f) euro 10.995.825,80 a sostegno della natalità e alle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione (articolo 46, comma 2 L. 289/2002).

Per ciascuna delle destinazioni di risorse come sopra indicato alle lettere a)-f), vengono di seguito riportati: il percorso amministrativo procedurale che verrà attivato per dare attuazione operativa al programma, gli obiettivi specifici assegnati, i destinatari o le modalità per la loro individuazione, i criteri di riparto e le modalità di assegnazione nonché per alcune delle iniziative sopra indicate anche le modalità di erogazione.

A) SOSTEGNO DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE SOCIALE E ALLE INIZIATIVE FORMATIVE

La Giunta regionale approverà specifici bandi, per un importo pari a euro 2.930.000,00, finalizzati all'accesso di soggetti pubblici e/o privati ai finanziamenti per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative di cui al comma 2 lett. a) art. 47 della L.R. 2/2003, finalizzando le risorse ai seguenti obiettivi:

1. Riorganizzazione territoriale delle IPAB attraverso raggruppamenti, fusioni e sperimentazioni di forme gestionali innovative, da elaborarsi in accordo ai Comuni della Zona.

Risorse: Euro 500.000,00

2. Sperimentazione degli sportelli sociali di cui all'art. 7 della L.R. 2/03, quale modalità di accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete.

In particolare si prevede di finanziare sperimentazioni di sportelli sociali, che vedano il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati del territorio in grado di garantire la costruzione di reti di informazione e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale.

Tale iniziativa ha l'obiettivo di giungere a una migliore definizione delle caratteristiche essenziali di organizzazione degli sportelli, che saranno oggetto di apposita direttiva della Giunta regionale ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della citata L.R. 2/03

Risorse: euro 800.000,00

3. Incentivare l'avvio a livello locale di programmi e di iniziative di attuazione di politiche integrate per il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana anche attraverso la realizzazione di metodologie, obiettivi ed azioni indicate nel «Piano regionale delle azioni per la popolazione anziana» in corso di approvazione.

Risorse: Euro 1.500.000,00

4. Realizzazione e qualificazione di iniziative e servizi per l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficoltà con figli minori in situazione di fragilità psicosociale.

Risorse: Euro 130.000,00

Ulteriori risorse, per un totale di Euro 777.800,00 saranno finalizzate ai seguenti obiettivi:

- sostegno del processo di riforma (iniziative di formazione ed informazione, sperimentazione di forme innovative di organizzazione e gestione degli interventi)
- sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali

- cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
- attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere socio assistenziale;
- promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale, dei prestiti sull'onore, di iniziative per l'armonizzazione dei tempi delle città;
- Tutela e promozione dei diritti dei minori, attività di contrasto all'abuso;
- Promozione e creazione di percorsi ed attività finalizzati all'inserimento lavorativo dei/delle detenuti/e in carcere.

La Giunta regionale provvederà successivamente, all'individuazione delle iniziative con la conseguente assegnazione delle risorse ai destinatari individuati e, qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché alla definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Le risorse programmate per le finalizzazioni di cui al presente punto A) ammontano a Euro 3.707.800,00 e trovano allocazione in Bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a Euro 3.491.951,27 sul capitolo n. 57109 "Fondo nazionale per le Politiche Sociali. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle Ausl, alle IPAB, alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47 comma 2) L.R. 2/2003 e L. 328/2000 - mezzi statali" afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101
- quanto a Euro 215.848,73 sul capitolo n. 57150 "Fondo Sociale Regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle Ausl, alle IPAB, alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47 comma 2) L.R. 2/2003 e L. 328/2000" afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20100.

Alla programmazione per l'anno 2003 concorre un'ulteriore quota pari a Euro 829.000,00 dello stanziamento previsto al sopracitato Capitolo 57150, già destinata al finanziamento del Programma a favore degli immigrati di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 497/2003 "Linee guida per l'attivazione del Programma 2003 relativo alle attività a favore degli immigrati stranieri previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

Fermo restando le procedure indicate nell'ambito del punto A) per la quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed i limiti dell'importo in esso indicati, all'assunzione degli impegni di spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.

B) RIPARTIZIONE AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA - QUOTA INDISTINTA

Le risorse di cui al presente punto B) sono destinate ai comuni e finalizzate a garantire, accanto al mantenimento dei servizi esistenti, gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione degli stessi sulla base degli obiettivi di benessere sociale indicati nel presente Piano Regionale stralcio.

Dette risorse complessivamente ammontano a Euro 29.355.758,75 e sono ripartite con le seguenti modalità:

- quanto a Euro 28.355.758,75 tra tutti i Comuni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente al 31/12/2002, ultimo dato disponibile, pesata per fasce di età secondo lo schema seguente:
 - 0 - 2 valore 1
 - 3 - 17 valore 1,5
 - 18 - 64 valore 1
 - 65 - 74 valore 2
 - > 75 valore 3
 - b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti alle Comunità Montane (L.R. n. 22 del 1997 e L.R. n. 11 del 2001) e gli altri Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base alla popolazione residente al 31/12/2002, ultimo dato disponibile, nel seguente modo:
 - Comuni montani valore 2
 - Comuni < 10.000 abitanti valore 1
 - c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, adulti in difficoltà, immigrati e nomadi, rilevati dal Sistema informativo delle Politiche sociali regionale al 31/12/2001.
- quanto a Euro 1.000.000,00 tra i soli Comuni appartenenti alle Comunità montane sulla base della popolazione residente al 31/12/2002, ultimo dato disponibile.

In ogni caso la quota spettante a ciascun Comune non potrà subire diminuzioni superiori al 6% rispetto a quanto assegnato, per le medesime finalità, nell'anno 2002.

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione e concessione delle risorse, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del 70% del finanziamento concesso. L'ulteriore quota a saldo sarà erogata a seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Programmi attuativi 2004, con le modalità e nei termini individuati nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi.

C) RIPARTIZIONE AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI FINALIZZATI INSERITI NEI PIANI DI ZONA - QUOTE FINALIZZATE

Le risorse complessive di cui al presente punto C) destinate ai comuni ammontano a Euro 14.087.000,00.

Tra gli obiettivi di benessere sociale individuati dalla Regione si vuole porre attenzione ad alcuni temi, considerati particolarmente rilevanti, prevedendo specifici programmi finalizzati, anche al fine di inserirli più compiutamente all'interno della programmazione di zona.

1. Programma finalizzato al sostegno all'attività di cura dei familiari a domicilio e della vita indipendente per anziani e disabili

Risorse programmate: Euro 6.000.000,00

Obiettivi:

Nell'ambito dell'obiettivo di benessere sociale "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" richiamato nel presente programma, assumono particolare rilievo le iniziative volte a sostenere le responsabilità di cura dei familiari che assistono anziani non autosufficienti e/o disabili in situazione di gravità, in attuazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo regionale e dalla lettera d), comma 3 dell'art. 16 della legge n. 328/2000, da realizzarsi mediante:

- a) l'impegno diretto dei Comuni, in collaborazione con le Aziende USL, nella definizione delle modalità di concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto dalla L.R. n. 5/94 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1377/99; le risorse assegnate sono volte all'ampliamento dei beneficiari di questa misura di intervento, in modo particolare per quanto attiene:
 - un maggior utilizzo di assegni relativi al livello assistenziale più elevato (livello A);
 - una maggiore garanzia di continuità degli interventi per i soggetti che mantengono le condizioni che hanno motivato l'intervento di sostegno economico;

- b) la continuazione ed ampliamento della sperimentazione avviata con la delibera di Giunta regionale n. 1122/2002 "Direttiva per la promozione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno).

Destinatari dei contributi:

Tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 328/2000 circa l'opportunità di favorire ed incentivare ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali a rete coincidenti con i distretti sanitari, considerato che anche l'art. 14 della L.R. n. 5/94 prevede un ruolo propulsivo dei Comuni sedi di distretto, anche alla luce dell'art. 16 e dell'art. 47, comma 1, lett b) ed in particolare dell'art. 29 della LR 2/2003, si ritiene opportuno assegnare le risorse ai Comuni sede di distretto, o altro soggetto pubblico previsto dall'art. 16 della L.R. 2/2003, per programmi finalizzati di ambito zonale.

Criteri di ripartizione delle risorse:

Le risorse programmate vengono ripartite tra i soggetti assegnatari individuati come sopra indicato per ogni "zona sociale" nel seguente modo:

- 4.750.000,00 Euro per l'area anziani, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione con età eguale o superiore a 75 anni residente in ogni zona al 31/12/2002;
- 1.250.000,00 Euro per l'area disabili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni zona al 31/12/2002.

Fermo restando il limite dell'assegnazione massima definita con atto del Dirigente competente secondo i criteri sopra richiamati, il limite del concorso finanziario della Regione è fissato nel 70% del totale degli impegni di spesa che le Amministrazioni destinatarie adotteranno per la realizzazione nell'ambito zonale del programma finalizzato area anziani e disabili.

Atti successivi:

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'impegno di spesa e alla determinazione delle modalità di presentazione del programma finalizzato, articolato per area anziani ed area disabili, dei termini di esecuzione dello stesso.

La liquidazione dei contributi regionali, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2004 dei Piani di Zona, del Programma finalizzato "Assegni di cura" da presentare alla Regione nei tempi previsti per il Programma Attuativo e previa valutazione di congruità da parte della Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale individuazione per l'area anziani

e/o per l'area disabili di un altro comune o di un soggetto pubblico di cui all'art 16 della L.R. 2/2003 in qualità di soggetto capofila, fermo restando la rispondenza dell'ambito territoriale alla "zona sociale".

2. Programma finalizzato "Giovani"

Risorse programmate: euro 2.000.000,00

Destinatari:

Comuni sede di distretto o un altro soggetto pubblico di cui all'art 16 della L.R. 2/2003, per programmi di ambito zonale.

Obiettivi:

In attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 4, lett. h) della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, il programma è finalizzato a sostenere l'avvio (esclusivamente nelle zone prive o carenti di servizi) e il consolidamento di interventi e servizi rivolti agli adolescenti, ai giovani ed agli adulti di riferimento, aventi come obiettivo la promozione del benessere e la costruzione di rapporti sociali significativi nell'ambito delle Comunità locali; la promozione di opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita; la promozione delle competenze e dell'autonomia; il supporto ai compiti di sviluppo; la prevenzione del disagio e della dipendenza.

Le risorse del presente programma sono destinate prioritariamente al consolidamento ad alla qualificazione degli interventi e dei servizi già finanziati con i fondi della Legge n. 45/99, della Legge n. 285/97, della L.R. n. 21/96 e della L.R. 40/99 e al sostegno delle attività sociali svolte nei servizi socio-sanitari per gli adolescenti e i giovani (Spazio-giovani dei Consultori ecc), in particolare mediante:

- supporto alle istituzioni scolastiche nelle relazioni con gli adolescenti, con particolare attenzione ai passaggi critici, anche per contrastare la dispersione scolastica
- consolidamento delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile
- sviluppo del lavoro di rete territoriale e degli interventi educativi di sostegno alle competenze personali
- promozione e sviluppo, in collaborazione con i servizi sanitari competenti, di interventi in situazioni individuali e/o territoriali a rischio o caratterizzate da forte disagio, anche attraverso il miglioramento delle competenze professionali degli operatori e la facilitazione delle modalità di accesso
- promozione e sviluppo, in collaborazione con i servizi sanitari competenti, degli interventi con gli adulti significativi, anche con modalità innovative che consentano l'aggancio di situazioni famigliari problematiche
- consolidamento di relazioni significative con i gruppi informali, anche attraverso il lavoro di strada.

I programmi finalizzati dovranno coinvolgere la Comunità locale nel suo insieme (Istituzioni, Associazioni, Gruppi ecc.), prevedere, quando necessario, rapporti di collaborazione con Magistratura, Centro Giustizia Minorile e Forze dell'Ordine e promuovere la partecipazione dei giovani alla progettazione ed alla gestione delle attività a loro destinate.

Criteria di ripartizione:

Le risorse del presente programma saranno ripartite sulla base della popolazione 15-34 anni residente nei Comuni della zona al 31/12/2002.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse a favore dei Comuni sede di Distretto e l'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2004 dei Piani di Zona, di un Programma finalizzato "Giovani" da presentare alla Regione nei tempi previsti per il Programma attuativo 2004 e previa valutazione della congruità dei Programmi finalizzati da parte della Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma finalizzato, di un altro comune o di un soggetto pubblico di cui all'art 16 della L.R. 2/2003 in qualità di soggetto capofila del "Programma finalizzato Giovani", fermo restando la rispondenza dell'ambito territoriale alla "zona sociale".

3. Programma finalizzato "Dipendenze"

Risorse programmate: euro 2.000.000,00

Destinatari:

Comuni sede di distretto o un altro soggetto pubblico di cui all'art 16 della L.R. 2/2003 per programmi di ambito zonale e provinciale.

Obiettivi:

Sostegno a programmi locali, predisposti congiuntamente da Amministrazioni locali e AUSL, che prevedano il concorso finanziario da parte di entrambi i soggetti e la collaborazione del Terzo settore, finalizzati a:

- sviluppare e consolidare interventi e servizi socio-sanitari di contrasto alla dipendenza da sostanze legali ed illegali associata a marginalità sociale, in particolare nelle aree urbane, attraverso il lavoro di strada e l'offerta di

interventi e servizi a bassa soglia di accesso, anche prevedendo modalità organizzative innovative e flessibili che consentano di rispondere tempestivamente e adeguatamente ai bisogni

- sviluppare e consolidare percorsi di avviamento/integrazione lavorativa di soggetti in carico ai Sert
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione della salute nei luoghi del divertimento, anche con l'utilizzo di unità mobili e prevedendo il coinvolgimento dei gestori dei locali e delle Forze dell'ordine
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di tutela della salute nell'area costiera, in particolare nel periodo estivo.

I programmi locali sono predisposti con il supporto tecnico dei Coordinamenti Tecnici Territoriali (CTT).

Criteri di ripartizione:

- 50% sulla base della popolazione 15-44 anni residente nei Comuni della Zona al 31/12/2002, assegnando ai Comuni capoluogo valore 1,5 e agli altri Comuni valore 1;
- 50% sulla base del numero di utenti in carico ai Sert nel 2002.

Atti successivi:

L'assegnazione dei fondi e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2004 dei Piani di Zona, di un Programma finalizzato "Dipendenze" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i Piani di Zona 2004 e previa valutazione della congruità dei Programmi finalizzati da parte della Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del "Programma finalizzato Dipendenze".

4. Programma finalizzato al contrasto della povertà e all'inclusione sociale

Risorse programmate: Euro 2.500.000,00

Finalità:

Questo programma intende favorire e rafforzare le politiche regionali di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attraverso la progettualità territoriale (provinciale, sovrazonale e/o zonale) degli interventi e l'attività di rete.

Valorizzerà quindi il "capitale sociale" regionale, inteso come quell'insieme di relazioni e attività su base locale che sono diventati non solo fattori di coesione, ma anche di produttività e benessere sociale.

Obiettivi:

- Fornire ad ogni persona delle opportunità per la conduzione (o riappropriazione) di una vita dignitosa ed equa agendo sulle tre principali aree del disagio sociale: lavoro, casa e integrazione;
- Prevenire le situazioni di povertà, rafforzando i legami di solidarietà familiare e sociale dell'inclusione;
- Promuovere interventi di politica integrata rivolti alla popolazione nomade e agli individui in situazione di povertà ed esclusione, sviluppando dignità ed autostima;
- Affrontare la cosiddetta "povertà immateriale", tipica dei contesti urbani, vissuta di silenzio e solitudine;
- Approfondire la dimensione territoriale della povertà e le sue caratteristiche legate anche a differenze di genere, per l'individuazione di appropriate politiche locali e per la loro socializzazione.

Azioni:

Le azioni, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuoveranno l'attività di rete in particolare attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.

Riguarderanno:

- La realizzazione, ampliamento o innovazione di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora;
- La realizzazione di iniziative anche a carattere innovativo che intendano dare risposta alle esigenze primarie di sopravvivenza delle persone in situazione di grave marginalità, in particolare attraverso il reperimento e/o la fornitura di viveri e beni di prima necessità;
- Lo sviluppo di interventi integrati per l'inserimento sociale di persone in situazione di esclusione e per la popolazione nomade, per la presa di coscienza delle risorse personali e per la rimozione di ostacoli anche di tipo economico;
- Lo sviluppo di iniziative di avvicinamento ad attività responsabilizzanti, anche attraverso la partecipazione a laboratori artigianali e ad iniziative socializzanti;

- Lo sviluppo di interventi formativi e seminari, rivolti agli operatori del settore sociale, per la condivisione delle esperienze nell'ambito della povertà e dell'esclusione, anche eventualmente ricavandone "buone pratiche".

Destinatari delle risorse:

Comuni sede di distretto o ad altro soggetto pubblico di cui all'art. 16 L.R. 2/2003.

Criteri di ripartizione delle risorse:

La Regione assegnerà le risorse ai Comuni sede di distretto sulla base del numero dei residenti nell'ambito della zona al 31/12/2002.

In relazione alla concentrazione nelle grandi città delle problematiche di esclusione, si definiscono correttivi da applicare alla popolazione residente pari a 3 per il Comune di Bologna e pari a 2 per i Comuni capoluogo di provincia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena).

Nell'ambito del ruolo che compete alle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona, le medesime svolgeranno ruolo di coordinamento e monitoraggio dei progetti degli interventi predisposti su base provinciale, sovrazonale e/o zonale.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse ed il relativo impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non potranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del dirigente competente a fronte di un "Programma finalizzato al contrasto della povertà e all'inclusione sociale", con le caratteristiche sopra descritte, che dovrà essere:

- approvato nell'ambito del Programma attuativo 2004 dei Piani di zona e presentato alla Regione nei tempi previsti per lo stesso Programma attuativo 2004;
- valutato positivamente in merito alla congruità da parte del Servizio regionale competente.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma finalizzato, di un altro comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. 2/2003 in qualità di soggetto capofila.

5. Programma finalizzato all'autonomia nell'ambiente domestico di disabili ed anziani

Risorse programmate: Euro 500.000,00

Obiettivi:

Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e del progetto individualizzato che i Comuni sono chiamati a formulare a favore delle persone non autosufficienti ai sensi dell'articolo 7 della LR 2/2003, assumono particolare rilevanza attività di informazione e consulenza nel settore degli adattamenti dell'ambiente di vita quotidiana della persona in situazione di handicap. A fronte di una situazione di handicap grave, uno dei principali bisogni espressi dalla persona con disabilità in età adulta o anziana e dalla sua famiglia consiste nel dover adattare l'ambiente domestico alle proprie abilità e nel dover individuare soluzioni per la mobilità. Sulla base di tali considerazioni si rende necessaria un'azione coordinata per assicurare in ogni ambito provinciale le funzioni di informazione, consulenza e sostegno per l'adattamento dell'ambiente domestico attraverso la costituzione di centri provinciali interistituzionali, che potranno anche articolarsi con sportelli territoriali e che svolgeranno l'attività mediante equipe multiprofessionali.

Tali attività si svilupperanno in continuità e coordinamento con le attività di informazione, formazione e consulenza di secondo livello che in ambito regionale sono già state avviate dal Centro regionale di InFormazione sull'accessibilità di Reggio Emilia e dal Centro Regionale Ausili di Bologna.

Destinatari:

Per ogni ambito provinciale viene individuato un soggetto attuatore tra i Comuni o tra altri soggetti pubblici indicati all'art.16 della L.R. 2/2003, secondo le modalità definite in apposita deliberazione di Giunta regionale.

Criteri di ripartizione:

Le risorse programmate sono ripartite, con variazioni connesse ad arrotondamenti, tra Comuni o altri soggetti pubblici indicati all'art.16 della L.R. 2/2003 designati per ogni ambito provinciale, in base alla popolazione residente al 31/12/2002 nella provincia di riferimento.

Procedure:

Con deliberazione della Giunta regionale verranno determinati:

- le caratteristiche, le attività dei centri provinciali di informazione e consulenza per l'adattamento degli ambienti domestici e le professionalità da assicurare nelle equipe multiprofessionali;
- le modalità per l'individuazione del soggetto responsabile della realizzazione del progetto per ogni ambito provinciale;

- le procedure per la presentazione dei progetti attuativi locali da parte dei soggetti individuati per ogni ambito provinciale.

I Comuni o altri soggetti pubblici indicati all'art.16 della L.R. 2/2003 individuati per ogni ambito provinciale approveranno il programma finalizzato.

Fermo restando il limite dell'assegnazione regionale determinata secondo le modalità descritte successivamente, il contributo regionale non può in ogni caso superare il 70% del costo totale del progetto attuativo locale. Pertanto i soggetti assegnatari debbono assicurare il finanziamento di almeno il 30% del costo totale del programma finalizzato.

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione del relativo impegno di spesa, alla determinazione dei termini di realizzazione e delle modalità di rendicontazione dei programmi finalizzati, alla liquidazione delle somme relative agli stessi, tenendo conto del limite del 70% del contributo regionale rispetto al costo totale.

6. Programma finalizzato alla promozione dei Centri Documentazione per l'Integrazione delle persone con disabilità

Risorse programmate: Euro 200.000,00

Obiettivi:

Nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione culturale, informazione, documentazione e consulenza nell'area della disabilità previste all'articolo 11 della Legge regionale 29/97 recante "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", si rende opportuno promuovere sul territorio regionale il ruolo svolto dai Centri Documentazione Handicap/Centri Documentazione per l'Integrazione attraverso il finanziamento di iniziative finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) attivare, in territori che risultino ancora privi di tali servizi, Centri Documentazione Handicap per l'offerta di attività di informazione, documentazione e consulenza a favore di singoli cittadini, associazioni ed operatori, sulle principali tematiche inerenti la qualità della vita delle persone con disabilità (scuola, lavoro, servizi sociali e sanitari, cultura, sport, tempo libero, mobilità...), aventi un bacino di utenza di ambito almeno provinciale;
- b) realizzare banche dati sull'offerta dei servizi per le persone con disabilità presenti sul territorio regionale, nonché produrre e raccogliere documentazione sulle principali tipologie di *deficit* o disabilità, al fine di garantire su tali argomenti un'adeguata attività di informazione, documentazione e consulenza, in continuità con le iniziative già avviate ai sensi della DGR 2591/99 e DGR 2440/2000;
- c) favorire il coordinamento tra i Centri Documentazione Handicap operanti sul territorio regionale, nonché la pubblicazione e lo scambio di buone pratiche, in

continuità e a completamento delle attività già avviate ai sensi della DGR 2591/99 e della DGR 2440/2000.

Destinatari dei contributi:

In considerazione dell'obiettivo di promuovere la costituzione di un Centro Documentazione Handicap in ogni ambito provinciale e tenuto conto dell'articolazione attuale della rete dei CDH già esistenti ed operanti sul territorio regionale, nonché degli accordi e delle modalità di coordinamento già avviate tra i Centri medesimi, si ritiene opportuno assegnare le risorse di cui trattasi ai Comuni capoluogo di Provincia, prevedendo per la provincia di Forlì - Cesena una assegnazione per entrambi i Comuni capoluogo.

Procedure:

I Comuni destinatari delle assegnazioni approvano il programma finalizzato per il perseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a) e b). Fermo restando il limite dell'assegnazione regionale determinata secondo le modalità descritte successivamente, il contributo regionale non può in ogni caso superare il 70% del costo totale del programma finalizzato. I Comuni assegnatari debbono, pertanto, assicurare il finanziamento di almeno il 30% del costo totale delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b). I termini, le modalità di presentazione e di rendicontazione dei programmi finalizzati saranno definiti nella determinazione del Dirigente competente di assegnazione delle risorse.

Criteri di ripartizione delle risorse:

Le risorse programmate sono ripartite tra i Comuni capoluogo di Provincia, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni Provincia al 31/12/2002, fatto salvo un maggiore stanziamento di 30.000,00 euro destinato al Comune di Modena per la realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera c).

Atti successivi:

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dell'impegno di spesa, alla determinazione dei termini, delle modalità di presentazione e di rendicontazione dei programmi finalizzati, nonché dei termini di esecuzione degli stessi; alla successiva liquidazione, tenendo conto del limite del 70% del contributo regionale rispetto al costo totale dei progetti attuativi locali.

7. Programma finalizzato alla qualificazione delle attività connesse alla concessione delle provvidenze economiche agli Invalidi Civili

Risorse programmate: Euro 500.000,00

Destinatari: Comuni Capoluogo di Provincia

Obiettivi: proseguire l'azione di qualificazione e di informatizzazione delle attività istruttorie, connesse alle pratiche di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e dei rapporti tra i vari interlocutori coinvolti (Commissioni Sanitarie AUSL, INPS, Patronati ...) al fine di ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

Criteri di ripartizione: le risorse saranno ripartite sulla base della popolazione residente per ambito provinciale al 31/12/2002.

Atti successivi:

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione, alla concessione e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, alla liquidazione delle risorse del presente programma secondo i criteri sopra individuati.

8. Programma finalizzato "area detenuti"

Risorse programmate: Euro 387.000,00

Obiettivi:

Le azioni di seguito indicate realizzano i punti espressi e previsti dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998.

a) Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti:

Azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione esterna al carcere o alternativa della pena definitiva: orientamento al lavoro, inserimento lavorativo, attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli istituti penitenziari, attività culturali e sportive, biblioteche e centri di documentazione.

b) Sportello informativo per detenuti:

Consolidamento delle attività degli sportelli informativi per detenuti/e immigrati/e attualmente operanti in tutti gli istituti penitenziari della regione Emilia Romagna. Il consolidamento delle attività degli sportelli attraverso le attività di mediazione interculturale è necessario per far fronte alle problematiche relative alla forte presenza di detenuti/e stranieri pari al 43% della popolazione detenuta (dati rilevati al 31/12/2002 "Rapporto sulla situazione penitenziaria nella regione Emilia-Romagna" Bologna marzo 2003).

Si intende così garantire la presenza dei mediatori interculturali per un minimo di 6 ore la settimana distribuite su almeno due giorni.

Destinatari delle risorse: Comuni sedi di carcere.

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse verrà effettuata tenendo conto, in uguale misura, dei seguenti indicatori:

- popolazione detenuta;
- popolazione detenuta immigrata;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

L'entità del concorso finanziario della Regione è determinata nella misura del 70% della spesa ammessa a contributo.

Il Dirigente competente provvederà con propri atti all'assegnazione dei contributi, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla definizione delle modalità di erogazione, nonché di rendicontazione degli stessi.

La liquidazione dei contributi concessi avverrà a seguito di presentazione da parte dei beneficiari di progetti finalizzati agli obiettivi di cui ai punti a) e b) del presente programma.

I progetti di cui sopra dovranno essere presentati sentito il parere del Comitato Locale per l'Area dell'esecuzione penale adulti, previsto alla lett. C.2 b) del Protocollo d'Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo 1998.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alle finalizzazioni di cui ai precedenti punti B) e C) è di Euro 43.442.758,76, previsto a carico del capitolo 57120 per Euro 8.850.144,87 ed a carico del Capitolo 57107 per Euro 34.592.613,89.

Fermo restando le procedure indicate nei punti B) e C) per la quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed i limiti di importo in essi indicati, all'assunzione degli impegni di spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.

D) RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI NONCHE' PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA

Le risorse di cui al presente punto D) destinate alle Province ammontano a Euro 1.291.142,25, da erogarsi in unica soluzione, vengono ripartite, assegnate,

impegnate e liquidate con atto del dirigente competente sulla base della popolazione residente al 31/12/2002, ultimo dato disponibile e finalizzate in particolare:

- a) al coordinamento e alla partecipazione alla definizione dei Piani di Zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo;
- b) all'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali in raccordo con il Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali;
- c) allo sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis, della L.R. n. 7 del 1994 così come modificata dalla L.R. n. 6 del 1997;
- d) alla gestione delle attività di competenza delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1 del 2000 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34 del 1998;
- e) alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito provinciale (L. n. 451 del 1997);
- f) alla realizzazione di iniziative articolate di osservazione ed analisi della povertà assoluta e della povertà relativa in ambito provinciale, per la costruzione di un quadro conoscitivo del fenomeno a livello regionale.

E) RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI PROVINCIALI – QUOTE FINALIZZATE

Valutata la necessità di individuare alcuni ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono una programmazione di livello provinciale, sono inoltre definiti i seguenti specifici programmi per un importo complessivo di Euro 2.383.390,03.

Tali programmi dovranno essere raccordati e integrati con i Piani di Zona.

1. Programma provinciale per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano

Risorse programmate: Euro 600.000,00

Obiettivi:

Nel corso dei primi due anni di costruzione e adozione dei Piani di zona, in circa la metà delle "zone sociali", è stato attivato l'Ufficio di piano - suggerito dalle Linee guida regionali come possibile struttura di supporto al Comitato di Distretto.

L'istituzione dell'ufficio di piano appare come funzionale al rafforzamento dell'identità della zona e della collaborazione tra comuni, in un'ottica di pianificazione partecipata e integrata. Per questo si ritiene opportuno sostenere lo sviluppo di tali uffici laddove siano già operanti, e promuoverne l'avvio nelle altre zone.

Dall'esame e dalla valutazione dei Piani di zona elaborati in fase sperimentale e dai Programmi attuativi 2002 e 2003 presentati dalle zone è emerso che l'Ufficio di piano, laddove è stato attivato, ha assunto caratteristiche organizzative e funzionali molto diverse da territorio a territorio. Le funzioni assegnate in alcuni casi hanno parzialmente coinciso con quelle del tavolo di coordinamento politico o del tavolo tecnico.

Si rende pertanto necessario, per il prosieguo dell'attività di pianificazione zonale, garantire una certa uniformità sul territorio regionale relativamente al quadro delle funzioni minime da attribuire all'ufficio di piano, nel rispetto della piena autonomia delle zone nella scelta ed elaborazione del modello organizzativo da adottare.

Le funzioni essenziali individuate sono le seguenti:

- Gestione operativa, a valenza tecnica e organizzativa, del percorso per l'elaborazione del Piano di zona: segreteria, supporto organizzativo ai lavori dei tavoli, coinvolgimento e raccordo tra i referenti delle varie aree di intervento e dei diversi soggetti (tra cui anche i rappresentanti del Terzo settore) che partecipano al processo, redazione del piano;
- Attività istruttoria per l'attività di integrazione delle attività delle differenti aree di intervento e con le altre politiche di settore;
- Coordinamento e supporto nella gestione e attuazione del Piano;
- Collaborazione al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione del Piano e degli impegni assunti dalle parti.

Più in generale è da attribuirsi all'Ufficio una funzione di raccordo tra gli indirizzi e le priorità espresse dal Comitato di Distretto e l'apporto tecnico-progettuale del Tavolo tecnico di zona.

L'esito di tale attività di sostegno allo sviluppo degli Uffici di Piano sarà utile per la definizione, nel Piano regionale, delle linee guida sulla futura programmazione di zona.

Destinatari:

Le risorse specifiche per l'attuazione di quest'intervento sono destinate alle Province, in relazione al loro ruolo di coordinamento e promozione dei Piani di zona.

L'intervento è finalizzato a sviluppare in tutte le zone uno strumento operativo del Piano di zona con caratteristiche funzionali analoghe, e con modalità organizzativo-gestionali differenziate in relazione alle specificità territoriali.

Nel coordinare e promuovere tale processo di consolidamento del livello di governo zonale, le Province ripartiranno i fondi regionali tra gli ambiti di zona sulla base dei seguenti criteri: popolazione, caratteristiche e dimensioni del

territorio, condizioni di particolari criticità. E' facoltà delle Province integrare le risorse del programma regionale con risorse proprie aggiuntive.

Criteri di riparto:

Con successivo atto dirigenziale, le risorse regionali verranno ripartite, assegnate, impegnate e liquidate alle Province in base alla popolazione residente al 31/12/2002.

2. Programma provinciale per la riqualificazione del personale ADB/OTA operante nei servizi in Operatore socio-sanitario (OSS).

Nell'ambito di un percorso di lavoro integrato tra i settori regionali Politiche sociali, Sanità e Formazione professionale è stata avviata una sperimentazione regionale, successivamente oggetto di uno specifico Accordo Stato-Regioni, per l'introduzione di una nuova figura professionale (Operatore socio-sanitario-OSS). L'obiettivo è innalzare la qualità dei servizi e dare unitarietà alla risposta assistenziale di base, in contesti di erogazione diversi: sanitari, sociosanitari, socioassistenziali. In una prima fase sono stati attivati i percorsi di formazione iniziale rivolti a disoccupati e ora si intende attivare quelli rivolti al personale in servizio, sempre tramite un percorso integrato intersettoriale, in considerazione delle specifiche competenze di settore, della complessità del processo - sono coinvolte Amministrazioni provinciali, Aziende USL, datori di lavoro, organizzazioni sindacali, singole strutture e servizi - e della numerosità degli operatori.

Risorse programmate: euro 1.254.390,03

Obiettivi:

Si intende riqualificare gli operatori per l'assistenza di base attualmente in servizio nei diversi contesti operativi, per il conseguimento della nuova qualifica di "Operatore socio-sanitario", tramite specifiche misure compensative differenziate a seconda della qualifica di base e dell'anzianità. La riqualificazione viene sostenuta a livello regionale con risorse finalizzate ad attivare i programmi formativi inerenti le misure compensative.

Destinatari:

Le risorse vengono ripartite tra le Province, in relazione alle loro specifiche competenze nell'ambito della formazione professionale; le amministrazioni provinciali, sulla base di apposite intese con tutti i soggetti del territorio coinvolti, attivano programmi formativi annuali.

Criteri di riparto:

Le risorse regionali vengono ripartite con atto deliberativo di Giunta, sulla base del numero degli operatori potenzialmente coinvolti nel processo di riqualificazione in ciascun territorio provinciale, numero desunto dai dati del Sistema Informativo Politiche sociali, aggiornati al 31/12/2001. Con tale atto, ove

ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. Programma provinciale per la promozione di politiche di accoglienza e tutela dei minori

3.1 Adozione nazionale e internazionale (legge 31 dicembre 1998, n. 476; legge 28 marzo 2001, n. 149; L.R. 12 marzo 2003, n. 2)

Risorse programmate:

Le risorse programmate per l'anno 2003 sono complessivamente euro 207.000,00 e trovano allocazione in Bilancio come segue:

- quanto a euro 52.000,00 al capitolo 58350 "Interventi a sostegno delle adozioni internazionali (legge 31 dicembre 1998, n. 476) - Mezzi statali", afferente alla U.P.B. 1.5. 2.2.20300.
- quanto a euro 155.000,00 al capitolo 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali. Per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1 lett. C) L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e L. 8 novembre 2000 n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1. 5. 2. 2. 20101.

Obiettivi:

La deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 12/2/2002 "Approvazione del 'Progetto regionale adozione' e dello schema di 'Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale'", ai punti 1.3 e 2.3 del progetto regionale adozione, stabilisce:

- di aggiornare professionalmente gli operatori dei servizi pubblici e privati che si occupano di adozione;
- di sostenere, orientare e attrezzare i servizi pubblici ed Enti autorizzati alla formazione e preparazione delle coppie candidate all'adozione.

Tali obiettivi sono stati riconfermati dalla deliberazione di Giunta regionale del 28 luglio 2003, n. 1495 "Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 331/02. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3080 del 28/12/2001".

Gli interventi, a livello provinciale, sono finalizzati alla prosecuzione dei corsi di preparazione per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale e alla riduzione dei tempi di attesa; all'attività di coordinamento, promozione, organizzazione e monitoraggio della formazione degli operatori che si interessano delle adozioni; al processo di riorganizzazione, costituzione e

qualificazione di équipe centralizzate che curano la preparazione delle coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale.

Destinatari:

Le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

Il riparto tra le Province avverrà nel seguente modo:

- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verrà destinata in uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota del 70% verrà suddivisa tra le Province in base al numero complessivo delle istruttorie concluse in ogni territorio provinciale al 31/12/2002.

Il Dirigente competente provvederà, con proprio atto all'assegnazione delle risorse, all'assunzione degli impegni di spesa e alla liquidazione.

3.2 Affidamenti familiari e in comunità

(legge 4 maggio 1983, n. 184; L.R. 12 marzo 2003, n. 2; deliberazione del Consiglio regionale del 28 febbraio 2000 n. 1378)

Risorse programmate: euro 120.000,00

Obiettivi:

Gli obiettivi prioritari sono:

- dare continuità agli interventi programmati nell'anno 2002, tra cui lo sviluppo e la promozione, in ambito provinciale, di coordinamenti affido, di iniziative locali finalizzate alla diffusione di questo istituto, della formazione degli operatori delle équipe territoriali affido, dei gruppi di mutuo aiuto per le famiglie affidatarie;
- promuovere iniziative di raccordo fra servizi pubblici, agenzie formative e associazionismo familiare;
- sperimentare e monitorare progetti innovativi atti a rispondere a nuovi bisogni sociali, quali l'affidamento di minori stranieri.

Destinatari:

Le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

I criteri di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni provinciali prevedono:

- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verrà destinata in uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota del 70% verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al 31/12/2002.

Il Dirigente competente provvederà all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione.

3.3 Sostegno alle politiche di tutela dei minori

(Legge 3 agosto 1998, n. 269; legge 15 febbraio 1996, n. 66; Legge 388/2000; L.R. 12 marzo 2003, n. 2).

Risorse programmate:

Le risorse programmate per l'anno 2003 ammontano complessivamente a euro 202.000,00 e trovano allocazione in Bilancio come segue:

- quanto a euro 122.000,00 al cap. 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali. Per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1 lett. C) L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e L. 8 novembre 2000 n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1. 5. 2. 2. 20101;
- quanto a Euro 80.000,00 al cap. 68275 "Interventi per la realizzazione di specifici programmi e iniziative di prevenzione, assistenza, recupero sociale e psicoterapeutico dei minori vittime di maltrattamento psicologico e fisico, abuso sessuale, sfruttamento e sottrazione (L. 3 agosto 1998, n. 269) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20260.

Obiettivi:

Sostegno all'implementazione delle attività e delle iniziative dei tavoli provinciali di confronto e di pianificazione, istituiti per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 2608/2002 "Assegnazione alle Province per interventi finalizzati alla realizzazione di attività di contrasto alle forme di abuso in danno ai minori".

Destinatari:

Le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verrà destinata in uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota 70% verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al 31/12/2002.

Il Dirigente competente provvederà all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione.

Le risorse complessive per le finalità di cui ai punti D) ed E) ammontano a Euro 3.674.532,28, previsto per Euro 98.126,81 al Capitolo 57115, per Euro 3.444.405,47 al Capitolo 57105, per euro 52.000,00 al capitolo 58350 e per euro 80.000,00 al capitolo 68275.

Fermo restando le procedure indicate nei punti D) ed E) per la quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed i limiti di importo in essi indicati, all'assunzione degli impegni di spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.

F) SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE, IN PARTICOLARE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- 1. Sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie (L.R. 14 agosto 1989, n. 27; art. 46, comma 2 L. 27 dicembre 2002, n. 289; L.R. 12 marzo 2003, n. 2).**

Risorse programmate:

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2003 ammontano a Euro 519.207,80, e trovano allocazione in Bilancio come segue:

- quanto a Euro 335.696,98 al cap. 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt.11 e 12 della L.R.14 agosto 1989, n. 27", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20110 - Interventi a sostegno delle famiglie;
- quanto a Euro 183.510,82 al cap. 57237 "Fondo nazionale per le Politiche Sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le Famiglie (Artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; L. 8 Novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse statali.

Obiettivi:

Gli obiettivi per l'anno 2003 sono i seguenti:

- a) sviluppare e qualificare l'attività di servizio dei 14 Centri già funzionanti, per consentirne il loro regolare funzionamento;
- b) sostenere l'avvio dei 5 nuovi Centri per le famiglie;
- c) vincolare l'assegnazione dei contributi per l'avvio e la qualificazione del servizio alla presenza dei parametri oggettivi, definiti con delibera del Consiglio regionale n. 396/2002 avente per oggetto "Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002- artt.11 e 12 della L.R. 27/89", allegato A), paragrafo 2. "Modello organizzativo".

Destinatari:

Accedono ai contributi regionali in questo ambito:

- i Comuni, singoli o associati, sede dei 14 Centri per le famiglie funzionanti: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Lugo (RA), Carpi (MO), Imola (BO), Faenza (RA), Cesena, Rimini;
- i Comuni, singoli o associati, sede dei 5 nuovi Centri avviati nel 2002: Forlimpopoli (Fo-Ce), Cavriago (RE), in qualità di Comune capofila dell'Associazione Intercomunale Val d'Enza, Vignola (MO), in qualità di Comune capofila dell'Unione Terre di Castelli, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Portomaggiore (FE), in qualità di Comune capofila dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera.

Procedure:

Le domande per l'ottenimento dei contributi dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche sociali, Servizio politiche familiari, infanzia, adolescenza, viale Aldo Moro 21, 40127 Bologna entro il termine stabilito con successiva comunicazione del dirigente competente per materia.

Criteri di ripartizione:

Per la determinazione dei contributi, da erogarsi in un'unica soluzione, si procederà nel modo seguente:

- si definirà una quota di contributo per il numero di ore settimanali di apertura al pubblico della sede di ogni singolo Centro; tale quota sarà incrementata, in percentuale da definirsi in fase istruttoria, e applicando in ordine decrescente di priorità i seguenti parametri:
 - l'adeguatezza della sede;
 - l'operatività a tempo pieno di un responsabile e di uno staff di operatori corrispondenti alle aree di attività svolte e con i requisiti professionali definiti nella citata delibera consiliare 326/02, paragrafo 2.2 "Assetto organizzativo e dotazione organica";
 - il funzionamento di almeno 2 fra le 3 aree di servizio che devono essere garantite all'interno dei Centri: area dell'informazione e vita quotidiana, area del sostegno alle competenze genitoriali, area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità;
 - il funzionamento dell'attività di mediazione familiare;
 - l'apertura e il funzionamento di sedi operative decentrate sul territorio comunale;
- ai Comuni, singoli o associati, sede dei 5 nuovi Centri per le famiglie verrà erogata una quota aggiuntiva forfetaria pari a Euro 10.350,00 a riconoscimento complessivo delle spese di avvio.

La Giunta regionale provvederà, previo espletamento della necessaria istruttoria da parte del Servizio competente per materia, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi sulla base dei criteri sopraindicati, alla contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa, ove

ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001 a carico dei capitoli sopraindicati a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche, nonché all'indicazione delle modalità di liquidazione delle somme spettanti.

2. Interventi relativi al primo anno in famiglia e iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro (art. 46, comma 2 L. 27 dicembre 2002, n. 289; L.R. 12 marzo 2003, n. 2).

Risorse programmate:

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2003 ammontano a euro 800.000,00, e trovano allocazione in Bilancio al capitolo 57111 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata agli enti locali per il sostegno delle politiche in favore della natalità (art. 46, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20101 - Fondo socio-assistenziale - Risorse statali.

Obiettivi:

Il finanziamento regionale sarà finalizzato ad incentivare ed estendere le iniziative dei Comuni per sostenere economicamente la famiglia nel periodo dell'astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita di un bambino/bambina, ampliando la possibilità di scelta delle famiglie rispetto alle modalità di cura dei figli nel primo anno di vita e integrando, perciò, l'offerta dei servizi esistenti.

Destinatari:

Accedono ai contributi regionali in questo ambito i Comuni che abbiano destinato, nell'anno finanziario 2003, proprie risorse in favore delle famiglie per interventi di sostegno alla natalità e di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.

Procedure:

Le domande per l'ottenimento dei contributi, integrate dalla documentazione attestante l'impegno di spesa complessivamente assunto per gli interventi di sostegno alla natalità, dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche sociali, Servizio politiche familiari, infanzia, adolescenza, viale Aldo Moro 21, 40127 Bologna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente programma.

Criteri di ripartizione:

Per la determinazione dei contributi, da erogarsi in un'unica soluzione, si procederà secondo i seguenti parametri:

- la Regione concorrerà percentualmente, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, sino ad un tetto massimo pari al 40% delle

risorse destinate dai Comuni, nel corso del 2003, alle famiglie, nell'ambito del sostegno alla natalità, per specifici interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (es. Progetto Anno in famiglia);

- la Regione concorrerà percentualmente, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, sino ad un tetto massimo pari al 50% delle risorse destinate dai Comuni, nel corso del 2003, alle famiglie, nell'ambito del sostegno alla natalità, per specifici interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, che siano organicamente inseriti in un sistema di accordi locali tra enti pubblici e organizzazioni sindacali e imprenditoriali (es. progetto part-time) e che prevedano la realizzazione di specifici servizi informativi destinati al contatto personalizzato con famiglie e genitori (es. sportello Informafamiglie realizzato dai Centri per le famiglie).

Il finanziamento regionale è esclusivamente finalizzato a parziale copertura dei contributi erogati alle famiglie pertanto saranno considerati non ammissibili altre tipologie di spese (es. spese di personale, promozione, ricerche ad hoc, ecc.).

La Giunta regionale provvederà, con propri atti formali, previo espletamento della necessaria istruttoria da parte del Servizio competente per materia, alla definizione dell'ammontare delle risorse da destinare alle due tipologie di interventi e dei criteri di ammissibilità degli stessi, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi sulla base dei criteri sopraindicati e, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a carico del capitolo sopraindicato a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche. Alla liquidazione delle somme spettanti si provvederà in unica soluzione.

3. Interventi relativi all'acquisto della prima casa in favore delle famiglie di nuova costituzione (art. 46, comma 2 legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Risorse programmate:

Le risorse destinate a tale intervento, per l'anno 2003, ammontano a Euro 4.678.309,00 e trovano allocazione in Bilancio al capitolo 57203 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata agli enti locali per il sostegno delle famiglie per l'acquisto della prima casa (art. 46, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21010 - Fondo nazionale per le politiche sociali - Sostegno per l'acquisto prima casa - Risorse statali.

Obiettivi:

In attuazione dell'art. 46, comma 2 della L. 289/2002 e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003" quota parte del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato alla

concessione di un finanziamento attraverso un “buono casa” del valore di euro 5.198,12 per le famiglie di nuova costituzione per l’acquisto della prima casa.

Destinatari:

I beneficiari sono coppie i cui componenti devono possedere i seguenti requisiti:

- aver contratto o contrarre matrimonio dall’1/1/2003 al 31/12/2003; nel caso la famiglia abbia avuto un figlio nel corso del 2003, il matrimonio può essere stato contratto anche nel corso del 2002;
- avere un’età non superiore ai 35 anni (almeno uno dei coniugi);
- essere cittadini italiani e/o di uno Stato che appartiene all’Unione europea, oppure ad altro Stato purché i soggetti siano titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in quanto titolari di un permesso di soggiorno che consente loro di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato non stagionale o di lavoro autonomo ai sensi del D.Lgs. 286/98 così come modificato dalla legge 189/2002;
- avere, al momento della richiesta, la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa, per cui si richiede il contributo, o ottenerla entro il termine stabilito dal Comune stesso;
- non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di un alloggio diverso da quello per cui si chiede il contributo;
- essere in possesso della promessa di vendita, o compromesso, o delibera di assegnazione in proprietà, ovvero del rogito per lo stesso alloggio stipulato/sottoscritto dal 1/1/2003 al 31/12/2003;
- la famiglia di nuova costituzione dovrà avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a Euro 30.000,00 e nessun componente di essa dovrà avere la proprietà o l’assegnazione in proprietà nel territorio italiano, anche con patto di futura vendita, di un alloggio, diverso da quello per cui si chiede il contributo.

Requisiti dell’alloggio:

La richiesta dovrà riferirsi ad un alloggio di superficie utile max pari a 95 mq, esclusi gli alloggi ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, nonché gli edifici monofamiliari, bifamiliari.

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse ai Comuni ad alta tensione abitativa, come indicato nella tabella dell’allegato A della deliberazione di Giunta regionale 2235/2002 comprendente 39 Comuni, avverrà sulla base della popolazione residente al 31/12/2002.

La Giunta regionale con propria deliberazione ripartirà il fondo, definendo il numero dei “buoni casa” per ogni Comune, procederà qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001 all’assunzione dell’impegno di spesa a

carico del capitolo sopraindicato a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche, determinando le procedure di erogazione, le priorità, le scadenze, gli obblighi in capo ai beneficiari. I Comuni potranno integrare con proprie risorse o con contribuzioni di altri soggetti il numero dei "buoni casa" o l'ammontare degli stessi e potranno prevedere nei bandi ulteriori criteri che consentano una migliore attenzione alle particolarità dei rispettivi territori.

4. Sostegno alla gestione, qualificazione e sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; art. 46, comma 2 L. 27 dicembre 2002, n. 289).

Risorse programmate:

Le risorse destinate a tale intervento, per l'anno 2003, ammontano a Euro 4.998.309,00 che trovano allocazione in Bilancio al capitolo di bilancio 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali, quota parte destinata alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente alla U.P.B. 1.6.1.2.22101 - Servizi educativi per l'infanzia - Risorse statali.

Destinatari e criteri:

La Giunta regionale, in attuazione della L.R.1/2000, provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei programmi annuali provinciali, nel rispetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 238 del 26 luglio 2001, recante "Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (proposta della Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)" e, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a carico del capitolo sopraindicato a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche. Le Amministrazioni Provinciali provvederanno con propri atti all'individuazione dei destinatari nel rispetto degli indirizzi triennali e secondo le modalità previste dall'art. 14 della L.R. n. 1/2000. Il responsabile di Servizio con proprio atto procederà alla liquidazione a favore delle Province.

* * * *